



COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

Decorato al Valor Militare e con Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.

ART. 1

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza di titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 2

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi soprastanti o sottostanti

tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale (Art.50, commi 1 e 2). Tale obbligo ricorre anche nel caso di occupazione esente dal tributo.

2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate piu' domande, a parita' di condizioni, la prioritaria nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia

data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per le esposizioni delle loro merci.

ART. 4

Denuncia occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche non si verificano variazioni nella occupazione, che determinino un maggiore ammontare del tributo.

ART. 5

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno duecento metri.

ART. 6

Concessioni e/o autorizzazioni

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorita' comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano

automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50, comma 1), nonché l'indicazione della tariffa applicabile per l'occupazione concessa.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.3 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà in tal caso rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la

circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art.50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve comunque essere prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

-le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

-la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;

-l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, e comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

-la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

-il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

ART. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo e' sempre revocabile con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche (art.41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituira' la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 11

Obblighi dei concessionari

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazioni di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di

quelle di custodia.

ART. 13

Costruzione di gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 su citato, impone un contributo "una tantum", pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e del D.Lgs. n.566 del 28 dicembre 1993.

ART.14

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a Classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART. 15

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto decreto 507, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art.42.

ART. 16

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45,47,48 del decreto 507.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 75 per cento;
- Terza categoria 50 per cento.

ART. 17

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art.38, comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

ART. 18

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 19

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro

lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 15 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 20

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno venti centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo: viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 21

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art.44, comma 5 la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cinquanta centimetri.

ART. 22

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato decreto 507, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora l'area sia concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attivita' di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto. Qualora il posto sia concesso a soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile e' quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto. Se piu' sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, piu' sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o piu' posti siano occupabili da piu' soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

ART. 23

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entita' della tassa dovuta, si applica la tariffa ordinaria stabilita per ciascuna categoria.

2. L'individuazione della specifica tariffa e' fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione il concessionario e' tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 24

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita', non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000

litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione del carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

6. Gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per la superficie eccedente i 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente.

ART. 25

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 26

Aree destinate a mercato

1. Le occupazioni realizzate dagli ambulanti su aree preventivamente sottratte all'uso pubblico e destinate con atto proprio del Comune a mercato, con assegnazione di posti fissi o stands, sono permanenti o temporanee a seconda della durata stabilita nell'atto di concessione.

2. Le occupazioni realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente su strade, piazze o su aree che comunque ritornano all'uso pubblico sono temporanee.

ART. 27

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee fino a 14 giorni si applica la tariffa intera; oltre 14 giorni, anche se discontinui, si applica la tariffa ridotta del 20 per cento.

4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 28

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art.47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 29

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 30 per cento.

ART. 30

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art.44, comma 1 e dell'art.45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

2) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.

3) ai sensi dell'art.44, comma 3 per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.

4) ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' determinata con riferimento ad una superficie complessiva di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq., la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.

5) ai sensi dell'art.44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art.34 del presente regolamento e per una superficie complessiva di 10 mq. Qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento.

6) ai sensi del comma 9 dell'art.44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

7) ai sensi dell'art.44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti, la tassa e' ridotta al 30 per cento.

ART. 31

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

2. L'affrancazione della tassa ha effetto dall'anno successivo a quello in cui e' realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto e' tenuto a comunicare all'ufficio Tributi del Comune, entro i 10 giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con l'indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendo l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune, il procedimento di affrancazione e' da considerarsi definito.

ART. 32

Riduzioni tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

-comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 50 per cento;

-comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

-comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

-comma 5 ed art.42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

-comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. In tal caso il contribuente sottoscrive un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione, o in una unica soluzione o in due rate, la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato e' consentito solo per le occupazioni aventi durata superiore a sei mesi.

-comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50 per cento.

ART. 33

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 novembre 1993, n.507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o

successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazioni, manutenzioni o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiori ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente muovibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 34

Esclusioni dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art.44, comma 7 la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la

superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 35

Sanzioni

1. SOPRATTASSE

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 507/93;
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento;
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattass si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. PENE PECUNIARIE

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione;
- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal funzionario responsabile del servizio;
- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 36

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 37

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 38

Adeempimenti del funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art.54 del Decreto 507.

2. IL predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.50, primo comma del Decreto 507;

b) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee,

c) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dell'obbligo del pagamento del tributo previsto dall'art.44, comma 11 del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a moduli continui e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere messi in uso.

4. E' in facolta' del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui al comma precedente spettano al Concessionario, il quale e' tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'ammontare degli estremi e delle quietanze rilasciate dal Tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio di conto corrente postale.

6. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 39

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art.2752 del codice civile.

ART. 40

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art.56.

a) comma 3- I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui di cui all'art.33 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29

giugno 1994.

Nel medesimo termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione:

b) comma 4- Per le occupazioni di cui all'art. 46 del decreto, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;

c) comma 11 bis- Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento;

d) comma 5- Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1991, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43/88 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 41

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento emessi dal Comune è ammesso ricorso al competente Direttore Regionale delle Entrate per la Campania (subentrato ai sensi della Legge 29.10.1991, n. 358), e in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000 (a norma dell'art. 69, comma 7 del citato D.L. 3311/93) al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 638 del 26.10.1972.

2. Tale disciplina resterà in vigore fino alla data del 1 ottobre 1994, prevista per l'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie provinciali e regionali, a cui è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992., n. 546 e successive modificazioni.

3. Sino alla suddetta data, contro le risultanze dei ruoli, le cui controversie sono parimenti demandate alle nuove Commissioni Tributarie, si potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

ART. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge n.142/90, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.